

PED: Direttiva sulle attrezzature a pressione (Direttiva 2014/68/UE), spiegato

La direttiva sulle attrezzature a pressione stabilisce requisiti di sicurezza, categorie da I a IV, valutazione della conformità e marcatura CE per attrezzature e insiemi oltre 0,5 bar, per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 19 luglio 2016 al posto della direttiva 97/23/CE; le procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/68/UE	Tipo di atto	Directive
In vigore	17 luglio 2014	Si applica dal	19 luglio 2016
Modificato da	Direttiva (UE) 2024/2749	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l'articolo 39 cita ancora l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere dal 16 luglio 2021 come regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 57 e il cui articolo 4 prescrive un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato.

Date principali

29 novembre 1999	Si applica la direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, dopo un termine di recepimento al 29 maggio 1999; è l'atto che la direttiva 2014/68/UE rifonde e abroga	Annex V, Part B, and recital 1
29 maggio 2002	Fine del regime transitorio della direttiva 97/23/CE: gli Stati membri non possono ostacolare la messa in servizio di attrezzature a pressione e insieme che erano conformi alle disposizioni nazionali in vigore all'inizio dell'applicazione di tale direttiva e sono stati immessi sul mercato fino a questa data	Art. 48(1)
15 maggio 2014	Direttiva 2014/68/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 97/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo	title and signature block after Art. 52
17 luglio 2014	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 189 del 27 giugno 2014	Art. 51 and OJ reference
28 febbraio 2015	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento dell'articolo 13 sulla	Art. 49(1)

classificazione delle
attrezzature a
pressione e sui
gruppi di fluidi

1 giugno 2015	Si applicano le misure nazionali di recepimento dell'articolo 13; è soppresso l'articolo 9 della direttiva 97/23/CE; il potere della Commissione di adottare atti delegati che riclassificano le attrezzature a pressione vale per cinque anni da questa data, con proroga tacita; in Danimarca l'articolo 13 dell'allegato 1 del decreto n. 190/2015 si applica dalla stessa data	Art. 46(2), Art. 49(1) and Art. 50; § 10, stk. 2
----------------------	--	--

23 giugno 2015	Rettifica pubblicata nella GU L 157 che corregge l'articolo 14, paragrafo 7, sulla deroga per la sperimentazione e l'articolo 48, paragrafo 2, sulla disposizione transitoria nella versione inglese e nelle altre versioni linguistiche	C1 marks at Art. 14(7) and Art. 48(2)
-----------------------	--	---------------------------------------

18 luglio 2016	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento dell'articolo 2, punti da 15 a 32, degli articoli da 6 a 12, 14, 17 e 18, dell'articolo 19, paragrafi da 3 a 5, degli articoli da 20 a	Art. 49(2)
-----------------------	--	------------

43, 47 e 48 e degli
allegati da I a IV

19 luglio 2016

Si applicano le
misure nazionali; si
applicano
direttamente
l'articolo 1, i punti
da 1 a 14
dell'articolo 2, gli
articoli 3, 4, 5, 14,
15 e 16, l'articolo
19, paragrafi 1 e 2, e
gli articoli 44, 45 e
46; è abrogata la
direttiva 97/23/CE;
le attrezzature
conformi a tale
direttiva e immesse
sul mercato prima di
questa data
possono ancora
essere messe a
disposizione e
messe in servizio e i
relativi certificati e
decisioni restano
validi; è in vigore il
decreto danese n.
190/2015, il cui
allegato 1 è
sostituito dal
decreto n. 480 del
25 maggio 2016 dal
1° luglio 2016

Art. 48(2) and (3), Art. 49(2), Art. 50 and Art. 51; § 10, stk. 1 and stk. 4; § 1 and § 2

1 dicembre 2018

Sikkerhedsstyrelsen
assume in
Danimarca il
controllo delle
attrezzature a
pressione e dei
recipienti semplici a
pressione;
Arbejdstilsynet
mantiene le
attrezzature a
pressione fabbricate
su ordinazione e
quelle per uso
offshore

16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall'articolo 39, elenca la direttiva al punto 57 del suo allegato I e, ai sensi dell'articolo 4, prescrive un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato	Art. 4(5), Art. 39(1), Art. 44 and Annex I point 57
-----------------------	--	---

28 novembre 2024	Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L dell'8 novembre 2024; aggiunge alla direttiva le definizioni di beni rilevanti in caso di crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e il capo 5 bis sulle procedure di emergenza	Art. 10 and Art. 12
-------------------------	---	---------------------

1 gennaio 2026	Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo delle attrezzature a pressione	§ 2, stk. 1, nr. 5, and § 9
-----------------------	---	-----------------------------

29 maggio 2026	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749	Art. 11(1)
30 maggio 2026	Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, per cui le procedure di emergenza degli articoli da 43 bis a 43 sexies possono essere attivate; in Danimarca entra in vigore il decreto n. 493 del 28 maggio 2026, che colloca il decreto sulle attrezzature a pressione sotto la legge sui prodotti, sostituisce Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, inserisce le procedure di emergenza come § 6 a - § 6 c e ripubblica la direttiva, come modificata, quale allegato 1	Art. 11(2); § 1 and § 2

Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)

- Classificare ogni elemento: stabilire il gruppo di fluidi ai sensi dell'articolo 13, se il fluido è un gas, un gas liquefatto, un gas disciolto, un vapore o un liquido con una pressione di vapore superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica oppure un altro liquido, e ricavare la categoria I, II, III o IV dalle tabelle da 1 a 9 dell'allegato II usando PS e V per i recipienti, PS per le attrezzature a fuoco e PS e DN per le tubazioni; gli accessori di sicurezza sono di categoria IV salvo che siano fabbricati per attrezzature specifiche, gli accessori a pressione seguono le tabelle dei recipienti o delle tubazioni, i recipienti e le tubazioni per gas instabili nelle categorie I o II passano alla categoria III, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono almeno di categoria III, le tubazioni oltre 350 °C in categoria II secondo la tabella 7 passano alla categoria III e la progettazione delle pentole a pressione richiede almeno un modulo di categoria III. Le attrezzature pari o inferiori ai limiti dell'articolo 4 seguono invece la corretta prassi costruttiva. Art. 4(1) and (3), Art. 13 and Annex II
- Progettare e fabbricare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I: analizzare i pericoli dovuti alla pressione e progettare in base all'analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui; progettare per una resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi di calcolo, sperimentali o combinati del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, prevedere una movimentazione, un esame, uno svuotamento, uno sfiato e un riempimento sicuri, proteggere dal superamento dei limiti ammissibili con accessori di sicurezza o dispositivi di monitoraggio e soddisfare le regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco del punto 5 e per le tubazioni del punto 6; fabbricare con personale e procedure qualificati, con procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un'organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV e personale addetto alle prove non distruttive approvato da un'organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV, mantenere la rintracciabilità dei materiali ed eseguire la valutazione finale con un'ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza. Art. 6(1) and Annex I, preliminary observations and points 1 to 7
- Analizzare i pericoli e i rischi dovuti alla pressione che interessano l'attrezzatura, progettare e costruirla tenendo conto dell'analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui. Art. 6(1) and Annex I, preliminary observations and point 1
- Progettare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I: resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, movimentazione, esame, svuotamento, sfiato e riempimento sicuri, protezione dal superamento dei limiti ammissibili e regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco e le tubazioni. Art. 6(1) and Annex I, points 2, 5, 6 and 7
- Fabbricare con personale e procedure qualificati: far approvare le procedure di giunzione permanente e il personale da un organismo notificato o da un'organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV, il personale addetto alle prove non distruttive da un'organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV e mantenere la rintracciabilità dei materiali. Annex I, point 3.1
- Eseguire la valutazione finale dell'attrezzatura: un'ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza. Annex I, point 3.2
- Utilizzare materiali idonei: definire i valori di progetto e le caratteristiche essenziali, documentare la conformità mediante norme armonizzate, un'approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali, che l'organismo notificato valuta specificamente per le categorie III e IV, e ottenere la documentazione del fabbricante dei materiali per tutti i materiali, sotto forma di certificato di

controllo specifico del prodotto per le principali parti resistenti alla pressione delle attrezzature di categoria II, III e IV; i materiali conformi a norme armonizzate o ad approvazioni europee di materiali pubblicate si presumono conformi. Art. 12, Art. 15 and Annex I, point 4

- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato III, con un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova, ed eseguire o far eseguire la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la categoria I; modulo A2, D1 o E1 per la categoria II; moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2 o modulo H per la categoria III; e moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G o H1 per la categoria IV, oppure una procedura di una categoria superiore. Con i moduli di garanzia della qualità per i recipienti di categoria III e IV per gas e vapori, i recipienti per liquidi del gruppo 1 e le attrezzature a fuoco, l'organismo notificato preleva campioni di attrezzature durante visite senza preavviso, almeno due nel primo anno, e con il modulo H per le attrezzature a fuoco di categoria III costruite in un solo esemplare esegue la valutazione finale di ciascuna unità. Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente e munito di marcatura CE in base alla propria categoria, l'integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti. In Danimarca l'organismo notificato o l'organizzazione terza riconosciuta è designato da Erhvervsstyrelsen, prima del 30 maggio 2026 dal direttore di Arbejdstilsynet, sulla base dell'accreditamento DANAK, oppure da un altro Stato membro.

Art. 6(2), Art. 14 and Annex III; § 6; § 1, nr. 3 and nr. 4

- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato III: l'analisi e la valutazione dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova.

Art. 6(2) and Annex III

- Eseguire, o far eseguire, la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la I; A2, D1 o E1 per la II; B + D, F, E o C2, oppure H, per la III; B + D o F, G o H1 per la IV. In Danimarca l'organismo notificato è designato da Erhvervsstyrelsen o da un altro Stato membro.

Art. 6(2), Art. 14 and Annex III; § 6; § 1, nr. 3 and nr. 4

- Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente in base alla propria categoria, l'integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti. Art. 14(6)
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato IV, indicando che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I, con gli elementi dei moduli utilizzati, i riferimenti all'organismo notificato e al certificato, se del caso, e, per gli insiemi, le attrezzature componenti e le procedure, aggiornata in modo continuo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l'attrezzatura è immessa o messa a disposizione sul mercato e, quando si applicano più atti dell'Unione, come dichiarazione unica che li copre tutti; apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull'imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell'immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. In Danimarca la dichiarazione deve essere in danese.

Art. 6(2), Art. 17, Art. 18, Art. 19 and Annex IV; § 5

- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati e, per gli insiemi, le attrezzature componenti, tenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro (in Danimarca il danese) e, quando si applicano più atti dell'Unione, come dichiarazione unica. Art. 6(2), Art. 17 and Annex IV; § 5
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull'imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell'immissione sul mercato, seguita dal numero dell'organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. Art. 18 and Art. 19
- Applicare la marcatura del punto 3.3 dell'allegato I sull'attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: per tutte le attrezzature l'anno di fabbricazione, l'identificazione per tipo, serie o lotto e numero di serie e i limiti massimi e minimi ammissibili essenziali; se pertinente il volume V in L, la dimensione nominale DN, la pressione di prova PT in bar e la sua data, la pressione di taratura del dispositivo di sicurezza, la potenza in kW, la tensione di alimentazione, l'uso previsto, il grado di riempimento, la massa massima di riempimento, la tara e il gruppo di fluidi; e le avvertenze contro l'uso scorretto prevedibile; aggiungere un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale, sull'imballaggio o in un documento quando l'attrezzatura non lo consente, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità. Art. 6(5), Art. 6(6) and Annex I, point 3.3
- Applicare la marcatura del punto 3.3 dell'allegato I sull'attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: l'anno di fabbricazione, l'identificazione di tipo, serie o lotto e di numero di serie, i limiti ammissibili e, se pertinente, V, DN, PT, pressione di taratura, potenza, tensione, uso previsto, dati di riempimento, gruppo di fluidi e avvertenze contro l'uso scorretto prevedibile. Annex I, point 3.3
- Riportare un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale sull'attrezzatura oppure, quando questa non lo consente, sull'imballaggio o in un documento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità. Art. 6(5) and Art. 6(6)
- Fornire l'attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell'allegato I che riguardano il montaggio e l'assemblaggio, la messa in servizio, l'uso e la manutenzione, compresi i controlli dell'utilizzatore, insieme alle informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie fornire adeguate istruzioni per l'uso e applicare la corretta prassi costruttiva. Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni dall'immissione sul mercato, mantenere la produzione in serie conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.
Art. 4(3), Art. 6(1), Art. 6(3), Art. 6(4), Art. 6(7) and Annex I, point 3.4; § 5
- Fornire l'attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell'allegato I per il montaggio, la messa in servizio, l'uso e la manutenzione, con le informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; al di sotto delle soglie, fornire adeguate istruzioni per l'uso.
Art. 4(3), Art. 6(7) and Annex I, point 3.4; § 5
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall'immissione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme. Art. 6(3)
- Mantenere la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate di riferimento. Art. 6(4)

- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. Art. 6(4)
- Se un'attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione quando presenta un rischio, fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l'autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni; durante una modalità di emergenza attivata, l'attrezzatura immessa sul mercato in base a un'autorizzazione dell'articolo 43 quater non reca la marcatura CE e si dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfa tutti i requisiti applicabili dell'allegato I e si completano le procedure prescritte dall'autorizzazione.

Art. 6(8), Art. 6(9), Art. 11 and Art. 43c(5) to (7)

- Se un'attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione. Art. 6(8)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall'attrezzatura. Art. 6(9)
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all'impresa e quelli ai quali l'impresa ha fornito. Art. 11
- Durante una modalità di emergenza attivata, per le attrezzature immesse sul mercato in base a un'autorizzazione dell'articolo 43 quater, non apporre la marcatura CE, dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfano tutti i requisiti applicabili dell'allegato I e completare le procedure prescritte dall'autorizzazione. Art. 43c(5) to (7)

Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione del rischio per le attrezzature oggetto del mandato. Art. 7(2)
- Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto. Art. 7(1) and Art. 7(2)
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme. Art. 7(2)(a)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi delle attrezzature oggetto del mandato. Art. 7(2)(b) and Art. 7(2)(c)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali di sicurezza o la corretta prassi costruttiva, né l'obbligo di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. Art. 7(1)
- Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo all'organismo notificato e conservare il certificato e la documentazione per 10 anni per conto del fabbricante e, quando l'organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE; essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all'impresa e quelli ai quali l'impresa ha fornito. Art. 11, Art. 19(4) and Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10
- Se il mandato lo prevede, presentare per conto del fabbricante la domanda di esame UE del tipo all'organismo notificato. Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10
- Conservare per 10 anni, per conto del fabbricante, il certificato di esame UE del tipo e la relativa documentazione. Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10
- Quando l'organismo notificato lo dispone, apporre per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. Art. 19(4)
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all'impresa e quelli ai quali l'impresa ha fornito. Art. 11
- Quando il fabbricante si trova fuori dall'Unione e non esiste un importatore, si può essere l'operatore economico stabilito nell'Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 prescrive per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando alle azioni correttive. Art. 4(1) to Art. 4(5)

Importatore

- Immettere sul mercato solo attrezzature e insiemi conformi e, prima di immettere sul mercato un'attrezzatura oltre le soglie, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell'articolo 14, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito le istruzioni e le informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell'allegato I e abbia applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie verificare la documentazione tecnica, le adeguate istruzioni per l'uso e l'identificazione e l'indirizzo; non immettere sul mercato un'attrezzatura che si ritiene non soddisfi l'allegato I e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio. Art. 8(1) and Art. 8(2)
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un recapito postale sull'attrezzatura o sull'insieme oppure, quando ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato. Art. 8(3)
- Garantire che l'attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell'allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese, e fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all'allegato I finché l'attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità. Art. 8(4) and Art. 8(5); § 5
- Garantire che l'attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell'allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese. Art. 8(4); § 5
- Finché l'attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all'allegato I. Art. 8(5)
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. Art. 8(6)
- Se un'attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive. Art. 8(7)
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l'autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare fornitori e clienti per 10 anni. Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 11
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. Art. 8(8)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall'attrezzatura. Art. 8(9)
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all'impresa e quelli ai quali l'impresa ha fornito. Art. 11

- Se si immette sul mercato un'attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un'attrezzatura già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 6. Art. 10

Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un'attrezzatura oltre le soglie, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell'allegato I in una lingua comprensibile agli utilizzatori dello Stato membro e che fabbricante e importatore abbiano applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature sotto soglia verificare le adeguate istruzioni per l'uso e l'identificazione e l'indirizzo; non mettere a disposizione un'attrezzatura che si ritiene non soddisfi l'allegato I e informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.

Art. 9(1) and Art. 9(2)

- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all'allegato I finché l'attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità. Art. 9(3)
- Se un'attrezzatura che si è messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Art. 9(4)
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all'impresa e quelli ai quali l'impresa ha fornito. Art. 9(5) and Art. 11
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall'attrezzatura. Art. 9(5)
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all'impresa e quelli ai quali l'impresa ha fornito. Art. 11
- Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un'attrezzatura in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; in Danimarca la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell'attrezzatura fornita devono essere in danese. Art. 10; § 5
- Se si mette a disposizione un'attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure la si modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 6. Art. 10
- In Danimarca, assicurarsi che la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell'attrezzatura fornita siano in danese. Art. 9(2); § 5

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni applicabili alle violazioni da parte degli operatori economici delle proprie leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l'applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano le attrezzature che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, richiedono un'azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l'attrezzatura e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; le attrezzature conformi che continuano a presentare un rischio possono essere trattate allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell'organismo notificato mancante o apposto in modo errato, la marcatura del punto 3.3 dell'allegato I mancante, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica mancante o incompleta, l'identificazione del fabbricante o dell'importatore mancante o qualsiasi altro requisito amministrativo degli articoli 6 e 8 non soddisfatto, deve cessare e in caso contrario comporta limitazione, divieto, ritiro o richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e controllare i prodotti, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere le attrezzature. In Danimarca il decreto n. 190 del 19 febbraio 2015 punisce con un'ammenda, salvo che sia dovuta una pena più severa ai sensi della legge sulla costruzione di determinati prodotti (lov nr. 155 del 20 febbraio 2013) o di altra legislazione — una clausola di sussidiarietà che il decreto modificativo del 2026 ha lasciato intatta, benché il decreto stesso poggia ora sulla legge sui prodotti — le violazioni dei suoi § 4 e § 5 e della direttiva riprodotta nel suo allegato 1, dal 30 maggio 2026 anche del requisito della lingua danese o inglese per l'etichettatura relativa ai beni rilevanti in caso di crisi, e l'inosservanza di ordini o divieti, con responsabilità delle imprese ai sensi del codice penale; la legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 5 e attribuisce all'autorità di controllo ordini di avvertire gli utilizzatori, di porre fine alla commercializzazione ingannevole, di rimediare, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ordini di cessare le vendite e di rimuovere una marcatura CE apposta in modo errato, e ammende che in circostanze aggravanti, come pericolo per la sicurezza o la salute, incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazioni sistematiche a scopo di lucro, possono arrivare fino alla reclusione per un massimo di 2 anni, per le violazioni della legge, dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle decisioni dell'autorità. L'autorità di controllo è Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning prosegue dal gennaio 2026 i compiti di Sikkerhedsstyrelsen; Arbejdstilsynet resta competente per le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e per le attrezzature importate per le attività petrolifere e del gas offshore.

Art. 39, Art. 40, Art. 42, Art. 43 and Art. 47; Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 57; § 9; § 1, nr. 3 and nr. 6; § 2, stk. 1, nr. 5, § 9,

Lista di controllo

- 1. Confermare che l'attrezzatura abbia una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar e non rientri tra le ventuno esclusioni dell'articolo 1, paragrafo 2, come recipienti semplici a pressione, attrezzature a pressione trasportabili, generatori di aerosol, attrezzature dei veicoli o attrezzature di categoria I contemplate dalla normativa su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX (articolo 1).
- 2. Determinare PS, TS, V o DN, lo stato del fluido e il gruppo di fluidi ai sensi dell'articolo 13 e verificare l'attrezzatura rispetto ai limiti dell'articolo 4, paragrafo 1; le attrezzature pari o inferiori ai limiti seguono la corretta prassi costruttiva con istruzioni e senza marcatura CE (articoli 4 e 13).
- 3. Ricavare la categoria da I a IV dalle tabelle da 1 a 9 dell'allegato II e applicare le eccezioni: gas instabili, estintori portatili e bombole per apparecchi respiratori, tubazioni oltre 350 °C, pentole a pressione, accessori di sicurezza in categoria IV (allegato II).
- 4. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio, modificare un'attrezzatura o fabbricare per uso proprio rende fabbricanti (articolo 2, punto 18, e articolo 10).
- 5. Progettare secondo l'allegato I con un'analisi dei pericoli documentata, i metodi di progettazione del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, la protezione dal superamento dei limiti ammissibili e materiali documentati mediante norme armonizzate, un'approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali con certificati di controllo specifico del prodotto per le categorie da II a IV (allegato I, punti 1, 2, 4 e 7).
- 6. Qualificare la fabbricazione: procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un'organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV, personale addetto alle prove non distruttive approvato da un'organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV, rintracciabilità dei materiali e valutazione finale con la prova di resistenza (allegato I, punto 3).
- 7. Scegliere il percorso dei moduli per la categoria, A per la categoria I, A2, D1 o E1 per la categoria II, B + D, B + F, B + E, B + C2 o H per la categoria III, B + D, B + F, G o H1 per la categoria IV, e incaricare un organismo notificato presente nell'elenco della Commissione; per gli insiemi eseguire la valutazione globale (articolo 14 e allegato III).
- 8. Compilare la documentazione tecnica dell'allegato III con la valutazione dei rischi, i disegni, l'elenco delle norme, i calcoli e i rapporti di prova e conservarla con la dichiarazione per 10 anni (articolo 6, paragrafo 3, e allegato III).
- 9. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell'allegato IV, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell'Unione, e apporre la marcatura CE e il numero dell'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, insieme alla marcatura del punto 3.3 dell'allegato I e alle istruzioni del punto 3.4 nella lingua richiesta, in Danimarca il danese (articoli da 17 a 19, allegato I, punti 3.3 e 3.4, e decreto n. 190/2015, § 5).
- 10. Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la rintracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami, e verificare se una modalità di emergenza del mercato interno abbia attivato per le proprie attrezzature le procedure del capo 5 bis (articoli 6, paragrafo 4, 6, paragrafo 8, 8, paragrafo 6, 8, paragrafo 7, 9, paragrafo 4, 11 e 43 bis).

Fonti

1. Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530>
2. Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione come pubblicata nella GU L 189 del 27 giugno 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068>
3. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32014L0068 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0068>
4. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un'emergenza del mercato interno (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
5. Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, abrogata dal 19 luglio 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31997L0023>
6. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
7. Direttiva sulle attrezzature a pressione, con gli orientamenti PED del gruppo di lavoro Pressione (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/pressure-equipment-directive_en
8. Norme armonizzate per le attrezzature a pressione ai sensi della direttiva 2014/68/UE (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment_en
9. Bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190>
10. Bekendtgørelse nr. 480 af 25. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/480>
11. Bekendtgørelse nr. 493 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493>
12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
13. Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere>
14. Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere>
15. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>